

COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

Il presente contratto, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 della D.Lgs. 117/2017

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DELL' IMMOBILE BOCCIODROMO COMUNALE – CIG

L'anno _____ il giorno del mese di con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge

TRA

Dott.ssa ZANELLATI DESI, nata a che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI CASALGRANDE (RE), codice fiscale e partita IVA 00284720356, che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile del settore Vita della Comunità, in forza del decreto del Sindaco n. 16/2023, di seguito indicato come Comune; (COMODANTE);

E

AUT AUT ODV cod.fisc 01882740358 con sede legale a Reggio Emilia in Via dei Mille n. 50, nella persona del suo Legale Rappresentante Roberto Vassallo (COMODATARIO);

P R E M E S S O

- che il Comune di Casalgrande è proprietario dell'immobile denominato Bocciodromo censito al Catasto fabbricati al Foglio 18, Particella 468, costituito da sala per eventi e attività sportive e di pubblico spettacolo, spazi adibiti a bar e ristorante, cucina, altri spazi accessori, come da planimetria

allegata;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 16/05/2024 ad oggetto LINEE GUIDA PER L'AVVIO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DI BENI COMUNI URBANI MEDIANTE L'ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE A ENTI DEL TERZO SETTORE E MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA SANTA RIZZA 19 – BOCCIODROMO COMUNALE, sono state approvate le linee guida per individuare un soggetto a cui concedere l'immobile in oggetto ai fini della realizzazione di una co-progettazione per la sua valorizzazione;

- che con determina n 286 del 04/06/2024 della Responsabile del Settore Vita della Comunità sono stati approvati il patto di collaborazione e il progetto, inclusi delle fasi di co-progettazione;

- che con determina n del della Responsabile del Settore Vita della Comunità sono stati approvati lo schema di comodato;

C I O ' P R E M E S S O

le parti convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO.

Il presente contratto ha per oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali dell'immobile sito a Casalgrande in Via Santa Rizza 19, individuati catastalmente al Foglio Foglio 18, Particella 468, sub 15, 16 e 18, come meglio identificati nella planimetria allegata, di proprietà del Comune di Casalgrande;

L'immobile viene concesso in uso alla Associazione sopra indicata per essere destinato esclusivamente all'esercizio delle attività proprie di interesse

generale e istituzionale nello svolgimento delle attività previste nel Patto di collaborazione;

Il Comodatario si impegna a consentire l'utilizzazione dei locali concessi in uso da parte del Comune per finalità di interesse generale concordandone di volta in volta i tempi e le modalità, su richiesta dei competenti uffici del Comune.

ART.2 DESTINAZIONE D'USO

Le strutture e l'immobile in oggetto possono essere utilizzate per le attività previste nel Patto di collaborazione allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, nel rispetto della normativa vigente.

Le autorizzazioni a svolgere nell'impianto iniziative diverse da quelle previste saranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale in sinergia con il Comodatario, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

Manifestazioni particolari dovranno essere autorizzate, organizzate e realizzate nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei regolamenti comunali.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso gratuito dell'immobile, limitatamente alla corresponsione delle tariffe per l'utilizzo, per n. 12 giornate all'anno per l'eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività organizzate o patrocinate dall'Ente, previo calendario di utilizzo concordato con il comodatario sulla base alle proprie attività programmate.

ART. 3 DURATA

Il comodato avrà la durata di anni 7 (sette), con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabili per ulteriori 7 (sette) anni su richiesta delle

parti. È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

La cessazione della concessione alla sua scadenza avviene senza necessità di disdetta.

Il comodato può essere revocato per ragioni di pubblico interesse come specificato al successivo art. 14.

Al termine del comodato, non potrà essere riconosciuto alcuna indennità o rimborso al Comodatario.

ART. 4 – UTENZE, LICENZE, AUTORIZZAZIONI

Tutte le spese delle utenze (energia elettrica, gas, acqua e fognatura, rifiuti, telefono) sono a carico del Comodatario che provvederà alla voltura dei contratti.

L'ottenimento di tutte le licenze, conformità, omologazioni, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell'attività svolte all'interno immobile, richieste dalla normativa vigente sono a cura e spese del Comodatario.

ART. 5 DUVRI

È a carico del Comodatario predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura, quando necessario.

ART. 6 ATTREZZATURE ED ARREDI

Gli arredi e le attrezzature di proprietà del Comune di Casalgrande, comprese nella presente concessione e dunque nella disponibilità del Comodatario, sono quelle che risultano dal verbale di consegna dell'immobile.

Il Comodatario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento delle attività, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza e rimarranno nella proprietà del Comodatario a conclusione del contratto.

Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Casalgrande potrà essere dal Comodatario alienata o distrutta senza previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.

La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposito atto formale. La sostituzione delle attrezzature in questione sarà a carico del Comodatario, salvo diversa disposizione del Comune.

Alla data di scadenza del comodato, il Comodatario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – TARIFFE PER UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE

Il Comodatario è tenuto ad applicare, per l'uso degli spazi e delle strutture presenti nell'immobile concesso, le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

La riscossione delle tariffe è effettuata dal Comodatario, il quale è tenuto ad emettere regolare relativa documentazione fiscale.

Il Comodatario non può applicare esenzioni, riduzioni o aumenti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'uso della struttura da parte di terzi (associazioni, privati, ecc...) è da concordare con il Comodatario sulla base del calendario di utilizzo da quest'ultimo stabilito in base alle proprie attività programmate.

ART. 8 PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Ogni forma di pubblicità all'interno dell'immobile, oggetto del presente comodato, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del comodatario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Casalgrande.

Il Comodatario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro della struttura. Gli oneri conseguenti sono a carico del Comodatario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il Comodatario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro dell'immobile.

Il Comodatario è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.

ART. 9 – PRESA IN CONSEGNA E CUSTODIA DELL'IMMOBILE CONCESSO

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Il comodatario sottoscrivendo il presente contratto dichiara:

- a. di aver visitato i locali concessi in uso e di averli trovati in buono stato ed adatti all'uso convenuto, accettandoli nello stato di fatto in cui si trovano;
- b. di prendere in consegna i locali, ad ogni effetto, con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode dei medesimi;
- c. di impegnarsi ad utilizzare i locali concessi in uso secondo le modalità previste dal presente atto di concessione e con la "diligenza del buon padre di famiglia".

ART.10 RENDICONTAZIONE

Il Comodatario ha l'obbligo di trasmettere all'ente entro il 31 luglio di ogni anno una relazione dettagliata sulla conduzione dell'immobile stesso nell'anno precedente con i seguenti dati:

- interventi di manutenzione effettuati di natura ordinaria e loro costi;

- interventi o opere di miglioria della struttura e delle attrezzature e loro costi;

ART. 11 - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE, COMODATO O CESSIONE

E' fatto divieto al Comodatario di sublocare o concedere in comodato, totalmente o parzialmente –pena la risoluzione di diritto del contratto – l'immobile in comodato, nonché di cedere ad altri il presente contratto.

ART. 12 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a consegnare l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il Comodatario accetta l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Sono a carico del Comune:

- le manutenzioni straordinarie;
- gli adempimenti relativi alla predisposizione del Certificato Prevenzione Incendi.

ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMODATARIO

Il comodatario, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente accordo, si obbliga in particolare:

- a) a norma dell'art. 1804 del Codice Civile, a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia;
- b) a non variare la destinazione dell'utilizzo dei locali concessi;
- c) a non cedere ad altri l'immobile concesso in uso;
- d) ad acquisire dalle competenti autorità ogni eventuale autorizzazione che sia necessaria per l'utilizzo dell'immobile per l'espletamento delle attività previste;

- e) a tenere in ordine e puliti i locali;
- f) ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria sull'immobile in concessione per garantirne la buona conservazione tra cui a titolo non esaustivo:
 - il controllo periodico del funzionamento degli impianti termici e degli impianti di illuminazione;
 - il controllo periodico del funzionamento degli estintori, dell'impianto antincendio, dell'illuminazione di emergenza, delle uscite di emergenza;
 - la pulizia giornaliera dell'immobile e dei servizi igienici con l'impiego di detersivi e disinfettanti, il cui acquisto è a carico del Comodatario, ponendo una cura particolare al lavaggio dei sanitari, dei pavimenti e delle pareti;
 - interventi di deragnatura;
 - la pulizia dell'area esterna;
 - rimozione della neve dagli accessi e uscite dell'immobile;
 - le manutenzioni ordinarie;
 - riparazione e rifacimento di modeste parti di intonaci interni, tinteggiature interne,
 - riparazione di modeste superfici di pavimentazione;
 - riparazione e sostituzione di rubinetterie;
 - cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
 - riparazione con eventuali rinnovi e sostituzione dei componenti delle maniglie e serrature deteriorate;
 - trattamenti protettivi e verniciatura di serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
 - svuotamento della fossa biologica;

- g) ad osservare, durante il periodo della concessione, tutte le disposizioni per l'utilizzo dell'immobile che vengano impartite dal Comune;
- h) incaricare un Referente e un Responsabile della sicurezza dell'immobile;
- i) adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità;
- l) garantire che le entrate e le uscite degli impianti siano tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
- m) adempiere alle indicazioni previste nel Piano della sicurezza e emergenza relativo alla struttura;
- n) provvedere all'informazione agli utilizzatori delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal "Piano della Sicurezza";
- o) a risarcire al Comune eventuali danni arrecati all'immobile durante la concessione o al termine della concessione;
- p) a comunicare ogni anno l'attività svolta, che deve rientrare tra quella statutaria e di interesse generale per cui il Comune ha concesso in uso gratuito il bene immobile;
- q) a far accedere in qualsiasi momento addetti e collaboratori del Comune per effettuare controlli, verifiche, sopralluoghi;

Il Comodatario è responsabile dei danni che dovessero derivare a se stesso, a terzi o al Comune, in dipendenza dell'attività svolta nell'immobile; sarà a suo carico ogni eventuale pagamento dovuto per rimborso danni.

Gravi inosservanze delle condizioni contenute nel presente contratto determinano l'avvio del procedimento per la revoca della concessione da parte del Comune.

ART. 14 - RECESSO E REVOCA DELLA CONCESSIONE IN COMODATO

Il comodatario ha il diritto di recedere dal presente contratto, dandone preavviso di almeno 6 mesi al Comune.

Il Comune ha la facoltà di revocare la concessione per motivate ragioni di pubblico interesse.

La perdita da parte del Comodatario dei requisiti e dei presupposti individuati nel patto di collaborazione determina la revoca della concessione.

ART. 15 - RICONSEGNA DEI LOCALI ED EVENTUALI MODIFICHE

Il Comodatario si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza, recesso o revoca della concessione, nello stato in cui si trovavano alla consegna, salvo la normale usura derivante dall'utilizzazione ordinaria.

Tutti gli eventuali interventi che verranno eseguiti sull'immobile, dovranno essere concordati con l'ufficio tecnico ed autorizzati dal medesimo e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni urbanistico - edilizie.

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il Comodante non è tenuto ad alcun rimborso. Eventuali arredi installati dal Comodatario rimangono nella sua proprietà e dunque alla scadenza contrattuale dovranno essere rimossi.

Al momento della restituzione dei locali, eventuali opere eseguite da parte del Comodatario rimarranno di proprietà del Comune senza che possa richiedersi alcun rimborso di sorta. I locali dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed integri salvo il normale deterioramento per l'uso dell'immobile.

Alla restituzione dei locali, il Comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo che il comodatario provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

ART. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Comodatario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Comodatario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Comodatario o dall'Amministrazione Comunale dovessero recarsi sull'immobile.

Il Comune di Casalgrande è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

Ciò premesso, il Comodatario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), e verso i propri prestatori d'opera (RCO), come di seguito formulata.

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comodante), suoi dipendenti o incaricati inclusi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività consentite e previste dal comodato, comprese tutte le operazioni, funzioni ed occupazioni necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad:

- € 2.000.000,00 per sinistro,
- € 1.000.000,00 per persona,
- € 1.000.000,00 per danni a cose,

e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

conduzione dell'impianto, locali, strutture, manufatti, attrezzature ed impianti in genere, e beni

tutti mobili e immobili oggetto del comodato, e consegnati al comodatario in base al contratto;

danni a cose di terzi in consegna e/o custodia (con massimale non inferiore ad € 20.000,00 per sinistro);

danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato (con massimale non inferiore ad € 250.000,00 per sinistro);

danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il comodatario;

rio, che legittimamente partecipino all'attività previste ed oggetto del contratto a qualsiasi titolo;

danni procurati a terzi da personale in rapporto subordinato con il comodatario, nonché da persone che non si trovino in rapporto di dipendenza con il comodatario, ma che tuttavia partecipino o siano coinvolte legittimamente a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, e che devono pertanto assumere la qualifica di assicurati aggiuntivi, e venire assicurata la loro responsabilità civile personale;

interruzioni o sospensioni di attività produttive, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza (con massimale non inferiore ad € 100.000,00 per sinistro);

preparazione e/o somministrazione, di cibi e bevande.

Inoltre, esclusivamente nel caso in cui il comodatario si avvalga di prestatori d'opera in rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o comunque beneficiari ed iscritti all'INAIL per l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, dovrà essere prodotta anche la seguente assicurazione:

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il comodatario si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale garantito non in-

feriore a € 2.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione alle malattie professionali.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Comodatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

La mancata stipula delle polizze assicurative e/o il mancato pagamento del premio assicurativo sono condizioni sufficienti per la revoca dal presente accordo.

ART. 17 – ISPEZIONI

Il Comune mantiene il diritto di ispezionare o far ispezionare i locali concessi in uso, concordando con il Comodatario i tempi e modi, in relazione alle esigenze di riservatezza dell'attività svolta nei locali, al fine di verificare lo stato di conservazione del bene.

Il Comune è tenuto in qualsiasi momento ad effettuare sopralluoghi. Il Comodatario non può rifiutare l'accesso ai locali per qualsiasi ragione.

ART. 18 - CAUSE DI DECADENZA

Costituiscono cause di decadenza, la violazione grave e ripetuta delle condizioni e degli obblighi posti in capo al Comodatario con il presente contratto, in particolare quelle da cui derivano rischi per la conservazione e tutela dell'immobile;

Allorché si verifichi una violazione da parte del Comodatario, il Comune

provvede alla sua contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del Responsabile del settore competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: i dati forniti verranno utilizzati allo scopo e quanto necessario in considerazione della tipologia del contratto sottoscritto.
2. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.
3. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla normativa in materia.

4. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Casalgrande.

5. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO), nominato ai sensi dell'articolo 37 del regolamento generale sulla protezione dei dati è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente.

L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it.

ART. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il rapporto contrattuale è assoggettato alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. Il Comodatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART.22 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Comodatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessa-

zione del rapporto.

Il Comodatario si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’Ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione "Disposizioni generali", alla pagina "Atti generali". Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto, redatto in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 della D.Lgs. 117/2017. L'imposta di registro sarà posta a carico del Comodatario.

ART. 24 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, il Comune e il comodatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Il comodante

p. il Comune di Casalgrande

Il responsabile del settore

vita della comunità

Zanellati Desi

Il comodatario

p. l'Associazione di

Volontariato AUT AUT

ODV
